



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice,
sentita la richiesta di costituzione di parte civile nel presente procedimento da parte di Regione Veneto;
sentito il Pubblico Ministero;
sentite le difese degli enti ~~citati~~ imputati nel presente procedimento che ne chiedevano l'esclusione, chiedendo congiuntamente di non consentire la presenza nel procedimento nemmeno della stessa Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nemmeno come persone offese

OSSERVA

La richiesta avanzata dalle difese degli enti è fondata e deve trovare accoglimento.

Assume il patrono della Regione Veneto che la costituzione nel procedimento contro gli enti sarebbe ammissibile e lo fa sostanzialmente ripercorrendo i motivi esposti nella articolata ordinanza pronunciata dalla Corte d'Assise di Taranto, nel cosiddetto procedimento Ilva.

Ripercorrendo in modo del tutto schematico detta motivazione, e, conseguentemente, le argomentazioni spese dal patrono della Regione Veneto ruotano essenzialmente sull'art. 34 della legge 231/01 che fa espresso rinvio alle norme di procedura penale per quanto compatibili.

Detto rinvio consentirebbe, ad avviso del patrono della Regione Veneto, l'applicazione anche delle norme del codice di procedura penale che si occupano della costituzione di parte civile.

A tal proposito si fa rilevare che la legge non esclude espressamente la costituzione di parte civile come avrebbe fatto se non ne avesse voluto estendere la disciplina e come ha fatto dettando norme specifiche in tema di informazione di garanzia e di archiviazione.

Da queste considerazioni se ne trarrebbe la diretta applicabilità anche all'ente dell'art. 185 c.p. che individua il reato il perno su cui

si fonda l'obbligo di restituzione e di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale, in forza della previsione dell'art. 74 c.p.p. che consente di innestare la pretesa risarcitoria di matrice civilistica nel processo penale.

A favore di questa tesi militerebbero anche le considerazioni della valenza attribuita alle condotte di natura riparatoria e reintegrativa post factum che, a mente degli artt. 12, 17 e 19 del D.Lgs n. 231/01 prevedono una riduzione della sanzione comminabile all'ente.

Argomento cardine è poi costituito dalla natura della responsabilità dell'ente che, nella citata ordinanza, viene definito come un fatto proprio, costruito su un giudizio di colpevolezza nella forma della colpa di organizzazione che obbligherebbe l'ente al risarcimento del danno cagionato con la propria condotta.

A questi argomenti, la costituenda Regione Veneto aggiunge alcune considerazioni che riguardano il processo civile minorile, laddove il legislatore ha espressamente stabilito l'inammissibilità della costituzione di parte civile, a fronte di un rinvio generale alle norme del codice di procedura penale, dimostrando con ciò che quando ha inteso espressamente escludere la parte civile lo ha detto espressamente.

Vengono, infine, spese altre considerazioni con riferimento all'art 19 del D.Lgs n. 231/01 che facendo espresso rinvio alla parte di profitto o di prezzo del reato che può essere restituita al danneggiato, con ciò introduce esplicitamente un diritto all'esercizio dell'azione civile per l'accertamento della sussistenza e della quantificazione del relativo diritto.

A fronte di queste pregevoli considerazioni che pongono certamente in luce le serie difficoltà interpretative legate alla mancata perfetta armonizzazione di un sistema che introduce la responsabilità da reato degli enti, demandando all'interprete tanto il compito di qualificarne la natura quanto di individuare le norme applicabili, non supera però delle argomentazioni – ad avviso di chi scrive più decisive - che militano contro la costituzione di parte civile nel presente procedimento e che si desumono dalle sentenze della Cassazione n. 2251/11 e 2786/14 nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 218/2014.

È bene subito premettere che si condivide appieno il rilievo del patrono di parte civile, secondo cui con la sentenza n. C-79/11 la Corte di Giustizia del 12 luglio del 2012 non ha escluso mai espressamente l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

È vero, anche, però che alla Corte non era demandato il compito di interpretare la norma in questione bensì – nel cosiddetto “dialogo tra Corti” – quello di valutare se l’interpretazione offerta dal Giudice nazionale di legittimità fosse o meno compatibile con l’art. 9 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Ebbene, la risposta della Corte europea è stata in senso favorevole, nella misura in cui il nostro sistema riconosce, in presenza di un reato commesso da un soggetto che agisce per conto e nell’interesse o a vantaggio di un ente collettivo, alla persona offesa o al danneggiato di esercitare l’azione di risarcimento nel processo penale nei confronti della persona fisica autrice del reato. Con ciò non lasciandola sprovvista di tutela.

Questo impone, necessariamente di andare a valutare quanto affermato dalla due massime Corti nazionali.

Dunque, la sentenza n. 2251/11 della Corte di Cassazione lascia poco spazio ai dubbi affrontando e risolvendo moltissime delle problematiche interpretative.

I giudici di legittimità, infatti, non si trincerano per escludere l’ammissione di parte civile dietro la natura della condotta dell’ente, che pure, senza mezzi termini definiscono un *tertium genus* in cui si coniugano elementi del sistema penale con quelli del sistema amministrativo.

La Corte fa anche un’analisi del testo, per dare una risposta a al tema introdotto dall’art. 34 del decreto, da cui si è partiti, che costituirebbe il *grimaldello* della parte civile per *entrare* nel sistema del procedimento a carico degli enti.

Ebbene nella sentenza citata si parla di *scelta consapevole* del legislatore che ha sistematicamente ommesso di menzionare la parte civile, sia quando ha affrontato il tema dei soggetti del procedimento, sia quando si è occupata delle fasi delle indagini e della udienza preliminari.

A ciò aggiunge il riferimento all’art. 27 del decreto che limita la responsabilità patrimoniale dell’ente all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza menzionare le obbligazioni civili.

Ancora milita per l’esclusione della parte civile la previsione del sequestro conservativo, accessibile soltanto al Pubblico Ministero.

La compatibilità sarebbe poi esclusa dal fatto che gli artt. 74 c.p.p. e 185⁰ farebbero riferimento al reato e non alla fattispecie complessa dell’illecito dell’ente di cui il reato è presupposto

necessario ma non sufficiente, essendo imprescindibili anche il vantaggio e l'interesse dell'ente e le condotte omissive di controllo.

La Corte, peraltro, richiede di ritornare ad analizzare questi principi, ne ha ribadito la validità con la sentenza n. 3786 del 2014.

Con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, n. 218 del 2014 se, per un verso è stata censurata l'estrema genericità della formulazione della questione rimessa alla sua attenzione, per altro verso la Corte non ha ommesso di fornire indicazioni preziose all'interprete che deve dare un contenuto a quella *compatibilità* cui il legislatore gli ha demandato il gravoso compito di interpretare.

Dice, infatti la Corte costituzionale, richiamando quanto già detto dalla Corte di Cassazione nel 2010 che "nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica ", con la conseguenza che "se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., alla quale il giudice rimettente aveva fatto riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

Se così è, la Corte ha escluso la qualifica di imputato all'ente, mettendo un ulteriore limite alla compatibilità dell'art. 74 c.p.p. al procedimento contro gli enti, laddove la costituzione di parte civile è consentita nei confronti dell'imputato.

Ciò impone l'estromissione della parte civile Regione Veneto

Le considerazioni svolte sin qui – con particolare riferimento alla natura della responsabilità dell'ente – porta ad accogliere anche la seconda delle istanze avanzate dalla difesa con riferimento alla esclusione della persona offesa.

Si deve, infatti, rilevare che la sua presenza nell'ambito del procedimento è giustificata tanto in quanto si possa parlare di reato.

L'esclusione della qualificazione della condotta dell'ente come reato porta ad escludere coloro che nel presente procedimento si sono qualificate come persone offese.

Venezia, 27 settembre 2017

Il Giudice
Barbara Lancieri

